

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2831

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

Seduta del 7 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 18 maggio 1964, n. 304, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1965 la sospensione dell'obbligo del versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti per le indennità agli impiegati, stabiliti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Entro lo stesso termine avrebbero dovuto essere adeguati alle norme dell'articolo 4 del predetto regio decreto-legge i contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Poiché la riforma del sistema previsto dalla legge 8 gennaio 1942 — che comporterà nuovi oneri a carico della produzione — non potrà essere adottata immediatamente e poiché, d'altra parte, la scadenza del termine del 31 dicembre 1965 è ormai prossima, il Governo ha ritenuto di predisporre l'attuale disegno di legge con il quale la sospensione dell'obbligo dei versamenti degli accantonamenti per le indennità agli impiegati viene prorogata di un altro anno, vale a dire al 31 dicembre 1966.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1966 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di

lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.